

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente                                                |
| (BA) TUCCI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) TOMMASI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) DI RIENZO  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) LIPANI     | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore: DAMIANO LIPANI

Seduta del 30/03/2021

## FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. \*\*\*689), stipulato il 23.03.2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 30.06.2019, e l'altro con delegazione di pagamento (n.\*\*\*683) stipulato il 23.03.2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 30.06.2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- con riferimento al contratto n. \*\*\*689
  - il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 3.290,20 a titolo di interessi e commissioni non maturati, già al netto dei rimborsi effettuati dall'intermediario, così suddivisi:
    - € 1.637,32 per gli interessi corrispettivi;
    - € 413,22 a titolo di commissioni bancarie;
    - € 1.239,66 a titolo di provvigioni all'intermediario;
- con riferimento al contratto n. \*\*\*683
  - il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 3.351,63 a titolo di interessi, commissioni e spese incasso quote non maturati, già al netto dei rimborsi effettuati dall'intermediario, così suddivisi:
    - € 1704,43 per gli interessi corrispettivi;
    - € 411,80 a titolo di commissioni bancarie;
    - € 1.235,40 a titolo di provvigioni all'intermediario;
- per entrambi i contratti
  - interessi dal dovuto al soddisfo, spese per assistenza difensiva e di procedura.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo per entrambi i contratti:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio *pro rata temporis*;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) dei contratti (relative alla gestione del finanziamento), nonché, per il solo contratto n. \*\*\*683, delle spese incasso quote, tutte calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) dei contratti (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) dei contratti), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l'infondatezza altresì della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda di restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio *pro rata temporis* e reitera la richiesta di rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

## DIRITTO

Nel merito, il Collegio in via preliminare richiama il proprio costante orientamento che, sebbene riferito ai casi di estinzione anticipata di prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, si è ritenuto valevole anche per i contratti di prestito personale e secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di

tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama altresì i principi, ai quali ritiene di attenersi, enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*

- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

Alla luce dei sopra esposti principi, con riferimento ad entrambi i contratti, il Collegio accerta la natura *recurring* degli interessi corrispettivi atteso che, nel caso di specie, il modulo SECCI prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Bari decisione n. 7231/2020).

Nel modulo SECCI allegato al contratto è infatti previsto, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese, dall'altro lato, è previsto quanto segue in merito al rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata: *“...il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi...non ancora maturata: tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il*

*numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di quote residue".*

Al riguardo mette conto evidenziare che, secondo gli orientamenti condivisi più recenti dei Collegi (cfr. Collegio di Milano, nn. 16230/2020; 19485/2020; 18445/2020; 17495/2020; Collegio di Palermo, n. 19013/2020), nel caso in cui le clausole contrattuali risultino – come nel caso in esame – caratterizzate da un forte ambiguità, si deve applicare il criterio del *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi, se oggetto di specifica domanda, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore).

Pertanto si procederà alla qualificazione del rimborso degli interessi secondo il criterio indicato nel punto 4 del SECCI e riferito alla proporzione delle rate residue sul totale, al netto dell'importo già conteggiato in sede di estinzione anticipata. (Collegio di Milano, n. 3088 del 08 febbraio 2021).

Il Collegio accerta, inoltre, *(i)* la natura *up front* delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A del modulo SECCI) in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto; *(ii)* la natura *recurring* delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B del modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito; nonché *(iii)* la natura *up front* delle provvigioni dell'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI) in quanto, nella fattispecie in esame, dall'allegato al Secci si evince che le attività svolte dagli intermediari intervenuti sono delimitate alla fase di perfezionamento del finanziamento (cfr. la recente decisione del Collegio di Bari, decisione n. 7817/20, secondo cui: *"in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura recurring e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del pro rata temporis, le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B del modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito (quali l'incasso delle rate). Nella specie, però, l'intermediario ha già provveduto al rimborso di questi costi commissionali in sede di conteggio estintivo, applicando il criterio proporzionale lineare espressamente previsto in contratto. Nulla residua pertanto in favore della cliente per questa voce di costo. Quanto alle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A del modulo SECCI), il Collegio ritiene che abbiano natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Natura parimenti up-front deve riconoscersi alle provvigioni previste per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), in quanto secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, tali commissioni vanno qualificate come up front, indipendentemente dal soggetto intervenuto (nella specie sia un agente in attività finanziaria, che un intermediario ex art. 106 TUB), quando, come nella vicenda in oggetto, la parte resistente abbia prodotto l'allegato al SECCI che descrive puntualmente l'attività svolta dall'intermediario, delimitandola alla fase precedente al perfezionamento del finanziamento (cfr. Collegio Bari, n. 23466/2019). Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace").*

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto dei rimborsi effettuati, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, secondo il seguente prospetto:

➤ con riferimento al contratto n. \*\*\*689

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 49  |
| rate residue               | 71  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,07% |
|-------|-------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
|                             | % restituzioni |
| - in proporzione lineare    | 59,17%         |
| - in proporzione alla quota | 37,55%         |

| n/c                   | ▼                                   | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                       |                                     | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| <input type="radio"/> | interessi corrispettivi (recurring) | € 7.574,64   | € 4.481,66             | € 2.844,02                    | <input type="radio"/> | € 2.844,34 | € 1.637,32  |
| <input type="radio"/> | commissione lett. A (up front)      | € 698,40     | € 413,22               | € 262,23                      | <input type="radio"/> |            | € 262,23    |
| <input type="radio"/> | commissione lett. B (recurring)     | € 698,40     | € 413,22               | € 262,23                      | <input type="radio"/> | € 413,22   | € 0,00      |
| <input type="radio"/> | provvigione lett. C (up front)      | € 2.095,20   | € 1.239,66             | € 786,68                      | <input type="radio"/> |            | € 786,68    |
| <input type="radio"/> |                                     |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/> |            |             |
| <input type="radio"/> |                                     |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/> |            |             |
|                       |                                     |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 2.686 |
| interessi legali           | si      |

➤ con riferimento al contratto n. \*\*\*683

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 49  |
| rate residue               | 71  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,38% |
|-------|-------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
|                             | % restituzioni |
| - in proporzione lineare    | 59,17%         |
| - in proporzione alla quota | 37,68%         |

| n/c                   | ▼                                   | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                       |                                     | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| <input type="radio"/> | interessi corrispettivi (recurring) | € 7.935,27   | € 4.695,03             | € 2.990,30                    | <input type="radio"/> | € 2.990,60 | € 1.704,43  |
| <input type="radio"/> | commissione lett. A (up front)      | € 696,00     | € 411,80               | € 262,28                      | <input type="radio"/> |            | € 262,28    |
| <input type="radio"/> | commissione lett. B (recurring)     | € 696,00     | € 411,80               | € 262,28                      | <input type="radio"/> | € 411,80   | € 0,00      |
| <input type="radio"/> | provvigione lett. C (up front)      | € 2.088,00   | € 1.235,40             | € 786,83                      | <input type="radio"/> |            | € 786,83    |
| <input type="radio"/> | spese incasso quote (recurring)     | € 264,00     | € 156,20               | € 99,48                       | <input type="radio"/> | € 156,20   | € 0,00      |
| <input type="radio"/> |                                     |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/> |            |             |
|                       |                                     |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 2.754 |
| interessi legali           | si      |

Non meritevole di accoglimento è infine la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale della controversia.

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.440,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10145 del 16 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS